Posizione n. 0108805-23

N. 46.086 di repertorio N. 24.656 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno diciassette del mese di novembre (17 novembre 2023).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 13,10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA,** Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

REGISTRATO A
LODI
Il 21 novembre 2023
al n. 7971 serie 1T
Euro 200,00

- CRIBIOLI MARCO, nato a Busto Arsizio (Varese) il 16 settembre 1972, domiciliato per la carica in Legnano (Milano) Corso Garibaldi n. 94, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

società di nazionalità italiana costituita in Italia, con sede in Legnano (Milano), Corso Garibaldi n. 94, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 11612350154, iscritta al REA al n. MI 1482238.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 30 ottobre 2023 per oggi, in questo luogo e per le ore 13,00 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 15 novembre 2023, é stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Ampliamento scopo e oggetto sociale
2) Inserimento audio video conferenza per assemblee soci, riunioni del consiglio di amministrazione, collegio sindacale
3) Modifiche statuto per adozione norme sulle società per azioni e approvazione nuovo testo di statuto
4) Varie ed eventuali

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti tutti i componenti eccetto Gardinetti Erica;
b) per il Collegio Sindacale è presente Sanzaro Sebastiano Davide;
c) sono presenti 28 soci, 7 di persona e 21 per delega su un totale di 83 (ottantatré) soci il tutto come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno

Firmato digitalmente da GIUSEPPE GALLIZIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154

espone ai presenti la necessità di adottare un nuovo statuto disciplinato dalle norme relative alle società per azioni, statuto che risponda alle nuove esigenze sociali anche in riferimento ad una modifica ed ampliamento non solo dello scopo sociale ma anche delle attività.
Inoltre precisa che è necessario inserire nello statuto la possibilità che le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si svolgono anche in audio video conferenza.
L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di abrogare il vecchio testo di statuto e di approvare un nuovo testo che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" che contiene le indicazioni del Presidente meglio sopra indicate e che quindi sia regolato dalle disposizioni delle società per azioni.
2) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 13,40.
Di quest'atto e dei relativi allegati io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.
Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per tre facciate fin qui e sottoscritto alle ore 13,45.
F.to MARCO CRIBIOLI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al rep 46026/24656

D = presente per delega

ELENCO ASSOCIATI ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

P 1) MOLINARI MARIA ROSA

P 2) CRIBIOLI MARCO

P 3) CASINI DANIELE

P 4) MONTICELLI SILVIA

D 5) CASINI ELISA Delega a Cribioli Marco

P 6) BOVI CHIARA

7) GARDINETTI ERICA

P 8) COZZI KATIA

9) MENEGHIN LARA

D 10) GASPERINI MERCEDES delega a Cozzi Katia

11) PAIUSCO VERONICA

D 12) DI ROCCO LAURA delega a Ruffato Susanna

D 13) MALERBA ALESSANDRA delega a Cribioli Marco

14) VERSETTI MARIA CHIARA

15) CASTRONUOVO STEFANIA

D 16) LAVAZZA LUCA delega a Tavia

17) PENNA ELISA

18) CATTANEO MARTINA

19) PIGNATELLI MARIAGRAZIA

20) VERSETTI GIULIA

P 21) RUFFATO SUSANNA

D 22) PISANI MAININI MARIA delega a Molinari Maria

23) TALPO FEDERICA

24) RECUPERO MONICA MARIA

25) BASANO DOMENICA

D 26) CANTI ERICA delega a Cozzi Katia

27) LOMBARDO FRANCESCO

28) BOLLINI ALICE

29) RE RAFFAELLA

D 30) MIORIELLI MARTINO delega a Monticelli Silvia

31) GARAVAGLIA LUISELLA

32) STOCCHI LAURA

33) PARINI MONICA

34) DI GIUSEPPE DIANA

D 35) COLOMBO DANIELA delega a Monticelli Silvia

36) CALLONI MARIA ANGELA

D 37) BETTA GIULIA delega a Casini Daniele

38) VULCANO GIACOMO

39) CHIAPPALONE GIULIA

40) FORMENTI ARIANNA

41) LOPRIORE FEDERICA

42) FESTA IVAN

D 43) BOSCO PAMELA delega a Monticelli Silvia

44) CRESPI GIULIA

45) SACCHI MARTINA

46) MAZZA SIMONE

47) DI SALVO VALERIA

D 48) BENELLI SARA delega a Molinari Maria Rosa

49) BLEVE GIORGIA

50) CALLINI FRANCESCA

D 51) DEL CO DONATELLA delega a Carbioli Marco

52) MARINO SILVANA

53) PISTONE STEFANO

54) SENGAGA HASSAI ISSA

55) VALENICH ALICE

56) CORTESI ARIANNA

57) ARCIDIACONO GIULIA

58) MENSIO CHIARA

D 59) SWINNEN KATO delega a Casini Daniele

60) FRASSINE LARA

61) FAVATA ANNAMARIA

62) CORSICO IRENE

63) QUATRARO LUCA

64) NALESSO REBECCA

65) BONETTI GIORGIA

66) CAPRA ALESSIA

67) COLOMBO ALESSIA

68) DI FRANCO GIORGIA

69) FILICE MIKAELA

D 70) FONTANA ANDREA delega a Casini Daniele

D 71) FUSÈ MELANIA delega a Bori Chiara

72) GRIGGIO MARIA

73) LAMBERTINI NICOLE

D 74) MAZZA ANGELICA delega a Cozzi Katia

L. 112

D 75) ORSI CAMILLA delega a Ruffato Susanna

76) SCARIONI ILARIA

77) TIRAPELLE GINEVRA

D 78) BARBAGLIA AURORA delega a Bovi Chiara

D 79) DI NATALE MICHELA delega a Ruffato Susanna

80) GARAVAGLIA CRISTINA

81) GILARDELLI SARA

D 82) PETTINARI CHIARA delega a Bovi Chiara

83) QUAGLIATA SILVIA

Allegato "B" al N. 46086/24656 Rep.

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata:

"ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La sede è fissata nel Comune di Legnano (Milano).

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, purché in Italia.

Art. 2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano, anche, tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa segue i principi della mutualità senza fini di lucro e svolge attività socio educative, piscologiche, di supporto, prevenzione e promozione del benessere, di inclusione sociale e di trattamento rivolte a minori, giovani, adulti e famiglie presso il loro domicilio, nelle scuole, presso strutture pubbliche o private secondo la normativa della legge 8 novembre 381/91.

Presupposti fondanti della cooperativa sono i valori della democraticità, della trasparenza e della partecipazione, della responsabilità nei confronti del proprio mandato, del proprio lavoro, della comunità e del bene comune, della libertà di espressione e di dissenso, dell'ascolto e del rispetto delle minoranze, dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze e delle competenze.

In particolare:

a) Facilita il processo evolutivo-educativo di persone in situazione di fragilità o a rischio, in particolare giovani, favorendone il processo di reinserimento nel tessuto sociale ed agendo sulle cause del disagio e della fragilità;

b) Diffonde occasioni di promozione umana e culturale nel più ampio senso, per le persone e la comunità;

c) Favorisce il processo di inserimento nella Società di persone che, per ragioni fisiche, psichiche, economiche o sociali si trovino di fatto in

situazioni di difficoltà e/o di emarginazione, per offrire loro dignità umana e solidarietà sociale, in collegamento con enti pubblici, privati e altri soggetti della società civile (associazioni, fondazioni, gruppi informali, ecc.);
d) Contribuisce alla crescita di una cultura della solidarietà, alla ricerca del bene comune e dell'accoglienza con iniziative culturali, formative e ricreative anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del volontariato.
e) Promuove azioni di sviluppo di comunità al fine di:
• creare e sostenere reti fiduciarie a sostegno di progetti, servizi e politiche sociali volte al bene comune;
• allestire setting di accompagnamento a favore di enti pubblici e privati in percorsi di responsabilizzazione e assunzione di impegno civico;
• sostenere forme di partecipazione dal basso di cittadini, associazioni, enti pubblici e privati dei settori del no profit e del profit, tese alla condivisione della responsabilità nella gestione dei servizi e dei progetti a favore di minori, famiglie e persone vulnerabili o in stato anche transitorio di fragilità (nelle forme della coprogettazione e della progettazione partecipata). Sensibilizzare e diffondere modelli di buone pratiche socio-psico-educative tra i territori e i comuni diversi.
La cooperativa utilizza in modo organizzato le risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, volontario o di utenza, partecipino alle diverse forme dell'attività e della gestione della Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali.
La cooperativa s'impegna, inoltre, ad integrare in modo permanente o temporaneo, la propria attività con quella di altre strutture cooperative ed assistenziali, promuovendo ed aderendo a consorzi o altre organizzazioni.

Art. 7 – Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e della comunità ha per oggetto, con riferimento alla legge 8 novembre 381/91 la gestione di progetti e servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 c. 1 della citata l. 381 del 1991.
In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva si elencano i seguenti:
• Attività di sostegno educativo finalizzato all'inclusione sociale e scolastica a favore di bambine/i e ragazze/i diversamente abili nei contesti delle attività scolastiche ed extrascolastiche e del tempo libero, concorrendo alla definizione di un progetto di vita;
• Attività socio educative a favore di minori, giovani e famiglie nelle forme dell'intervento domiciliare e territoriale individuale o di gruppo, finalizzate alla prevenzione, alla riabilitazione e al trattamento di forme sintomatiche o asintomatiche di disagio sociale, psicologico, familiare;
• Interventi multidisciplinari e di comunità a supporto di persone affette da dipendenza da sostanza (tossico dipendenza, alcol dipendenza) e delle nuove forme di dipendenza comportamentale (gioco d'azzardo, video giochi, internet, sesso, ecc.) volti alla prevenzione, alla riduzione del danno, al trattamento e alla riabilitazione attraverso progettazioni specifiche o gestione di servizi specialistici anche in collaborazione con altri enti del privato sociale o del servizio pubblico;
• Inclusione sociale e lavorativa a favore di persone soggette a provvedimenti del tribunale specialmente per reati penali, attraverso percorsi di giustizia riparativa come messa alla prova, lavori di pubblica utilità, stage

e tirocini lavorativi, attività laboratoriali di orientamento formativo e inclusione, counselling pedagogico o psicologico;
• Progettazione e Gestione di servizi di primo e secondo livello per l'attivazione di un sistema sull'urgenza e l'emergenza prevalentemente a carattere sociale a favore di persone in grave stato di abbandono, povertà, incolumità fisica e psichica, minori non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza ecc (a titolo esemplificativo P.I.S, SAI, CAS)
• Gestione di servizi a favore dell'infanzia e della famiglia, quali servizi e progetti di pre e post scuola, Centri Estivi Ricreativi, Doposcuola, Asili Nido, ludoteche, laboratori creativi, ecc.;
• Interventi e attività mirati alla presa in carico dell'adolescente e della sua famiglia attraverso modelli di lavoro multidisciplinari e integrati tra soggetti pubblici e privati;
• Attuazione di interventi e azioni contro ogni discriminazione di razza/etnia, religione, genere, orientamento sessuale e d'identità di genere e delle persone LGBTQ+, contro il bullismo e il cyberbullismo, contro ogni forma di prevaricazione, violenza ed esclusione sociale;
• Progettazione e gestione di servizi di aggregazione giovanile, spazi giovani, setting informali di accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi e delle giovani e dei giovani, Educativa di Strada, laboratori espressivi e creativi finalizzati alla promozione del benessere e del protagonismo attivo e dell'impegno civile;
• Progettazione e gestione di servizi e interventi sociali, psicologici e pedagogici in ambito scolastico ed extrascolastico di formazione, prevenzione e intervento volti alla promozione del benessere, alla lotta alla dispersione scolastica, al contrasto delle dipendenze e a forme di disagio;
• Progettazione e gestione di servizi per la tutela del minore e della famiglia, anche di accoglienza residenziale e semiresidenziale, anche in forma di emergenza e/o urgenza, in forma accreditata o sperimentale a favore di bambine/i, ragazze/i e famiglie in stato di vulnerabilità e fragilità al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo psico-evolutivo della/del minore, la valorizzazione e il rinforzo delle competenze genitoriali, anche se residue, e lo sviluppo di reti sociali e famigliari;
• Interventi di sostegno psicologico, psicoterapia, arteterapia, dramma terapia, danzaterapia, psicodiagnostica, counselling, coaching, orientamento scolastico e formativo per promuovere il benessere e intervenire sia in termini preventivi che riabilitativi, su forme di disagio e malessere, a favore di persone, coppie e gruppi;
• Attività di ricerca, ricerca intervento/azione, finalizzate all'approfondimento e all'aumento della comprensione di fenomeni psico-sociali riguardanti prevalentemente le attività di pertinenza della cooperativa;
• Attività di formazione sociale, psicologica e pedagogica rivolta a singoli e gruppi, attività di pubblicazione di articoli e testi di ricerca o saggistica, gestione di blog e pagine/siti web per la diffusione culturale e informativa;
• Interventi di animazione e sviluppo di comunità attraverso progettazioni specifiche e allestimento e coordinamento di dispositivi di progettazione partecipata, coprogettazione, raccordo di reti locali, colazioni di comunità, finalizzati all'implementazione di progettazioni sperimentali o all'apertura di nuovi servizi sia in forma singola che in cogestione e/o in collaborazione con

servizi pubblici e soggetti privati formali ed informali della comunità educante, in risposta a nuovi bisogni del territorio;
• Realizzazione di eventi artistici, culturali, sportivi, del tempo libero, per promuovere il benessere, l'aggregazione, il protagonismo, la partecipazione di persone, famiglie e cittadini;
• la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al comma 1 sub lettera b) dell'art. 1 della l. 381/91, interventi di accompagnamento e sostegno al lavoro di soggetti svantaggiati attraverso la gestione di servizi e progetti di lavoro specifici, nel campo dell'artigianato, del riutilizzo di materiali, della ristorazione e dell'agricoltura sostenibile, della gestione del verde, traslochi, ecc.;
• attività di sostegno all'occupazione con progettazioni specifiche di formazione, stage e tirocini, a favore di persone inoccupate e/o disoccupate, erogazione di servizi a sostegno delle nuove povertà attraverso misure di educazione finanziaria e microcredito, intercettazione e aggancio di nuove forme di povertà attraverso punti di prossimità gestiti anche in collaborazione con volontari.
• Interventi di orientamento alle transizioni negli ambiti della formazione e del lavoro;
• Interventi innovativi nell'ambito delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego;
• Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari integrati con carattere multidisciplinare determinanti per la promozione e la prevenzione nell'ambito della salute, in connessione con le aree di lavoro menzionate nello scopo e nell'oggetto sociale, quali riferibili a minori, adulti e famiglie;
• Gestione di circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, centri polivalenti, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
• Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di Legge.
Con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. Potrà, infine stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Art. 8 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei propri soci, ferma, comunque, di avvalersi anche di soggetti diversi dai soci.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della

legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV
Soci

Art. 9 – Requisiti dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire e le persone giuridiche ed in particolare tutti coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e/o professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale.

Possono, altresì, essere soci tutti coloro che sono in grado collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

L'ammissione alla cooperativa è in ogni caso sempre finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve, inoltre, essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono, infine, essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono, invece, mai essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini se in palese contrasto o in concorrenza con gli interessi della cooperativa.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Coloro che intendono essere ammessi come soci devono presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

La domanda dovrà necessariamente contenere i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività che intende svolgere nella cooperativa;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non potrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i

Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera brevi manu o mail/PEC o altro strumento che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, sempre a mezzo di lettera brevi manu o mail/PEC o altro strumento che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso in cui la deliberazione assembleare sia difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le partecipazioni sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 – Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Detto ammontare non dovrà comunque essere superiore al 75% per cento di quello previsto per i soci ordinari.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 del presente statuto.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 14 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
ovvero in caso di:
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia nei seguenti casi:
- se la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.
Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che, previa intimazione da parte degli amministratori, non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle partecipazioni sottoscritte,
- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- che venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- che sia divenuto inidoneo a svolgere l'opera conferita o in caso di perimento per causa non imputabile agli amministratori, della cosa dovuta;
- che si è obbligato all' atto del conferimento a trasferire la proprietà o altro diritto reale di godimento su un bene, se questo perisce prima che la proprietà o il diritto sia acquisito dalla cooperativa;
- che sia dichiarato fallito o che abbia subito una condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle partecipazioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.
In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutalistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 18 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art.- 19 SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le persone fisiche o giuridiche che partecipano al raggiungimento degli scopi mutualistici mediante la sottoscrizione di azioni ed il versamento di capitale a puro titolo di investimento.

L'organo amministrativo destinerà tali somme al finanziamento di programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo dell' impresa.

Ai soci sovventori spetta il pieno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ad ogni soci sovventore spetta un voto indipendentemente dal valore del proprio conferimento.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori possono essere nominati Presidenti e/o legali rappresentanti della cooperativa, tuttavia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costitutita da soci cooperatori.

I soci sovventori possono, altresì, essere nominati membri o Presidente del Collegio Sindacale, se esistente.
Il privilegio nella remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori, sia in sede di ripartizione annuale che in fase di liquidazione della cooperativa, opera in ogni caso in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle azioni spettanti ai soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Condizioni per l'ammissione
1. L' organo amministrativo deve predeterminare il numero massimo dei soci sovventori che intende ammettere, tenendo presente che l'entità dei voti spettanti in assemblea ai soci finanziatori e sovventori non deve superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel formare tale conteggio l'organo amministrativo dovrà, quindi, tener conto che ai soci sovventori spettano un voto per ogni quota sottoscritta e che ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta.
2. Chiunque desideri acquisire la qualifica di socio sovventore dovrà farne domanda all' organo amministrativo indicando il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, effettiva attività svolta, ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, numero di anni per il quale intende far parte della cooperativa, che non può essere inferiore a tre.
3. I soci sovventori non sono soggetti a verifica da parte dell' organo amministrativo dei requisiti soggettivi riferiti all' oggetto sociale della cooperativa.
4. A seguito di delibera di ammissione i soci sovventori vengono iscritti nel libro soci secondo le modalità in uso per i soci cooperatori, fermo l'obbligo per gli amministratori di inserire a margine del nominativo la categoria cui il socio appartiene.
Modalità di recesso
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.
Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le disposizioni dettate in materia di soci cooperatori con esclusione solo di quelle relative ai requisiti di ammissione, alle cause di incompatibilità e alle condizioni di trasferimento della quota, nonché quelle concernenti i soci finanziatori previste dal titolo V del presente statuto.

TITOLO V
Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 20 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, mentre non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 21. - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota del capitale sociale.

I versamenti sulla quota sottoscritta dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati: quanto al 25%, all'atto della sottoscrizione e quanto alla parte restante nei termini da stabilirsi dell'organo amministrativo consiglio di amministrazione.

Art. 22 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

La quota da destinare ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci ovvero l'autorizzazione all' organo amministrativo ad escludere o limitare il diritto di opzione stesso, in conformità con quanto previsto dal codice civile. Inoltre in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di sottoscrizione della quota, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo ad esse spettante, gli eventuali diritti patrimoniali o amministrativi eventualmente attribuiti al sottoscrittore della stessa in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta. A ciascun socio sovventore, tuttavia, non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori e sovventori. La deliberazione dell'assemblea di emissione della quota destinata ai soci finanziatori e sovventori può prevedere la nomina da

parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle azioni.
Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
Le partecipazioni spettanti ai soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.
La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore e sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 23 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI
Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 24 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00=. (venticinque/00) e non superiore ad Euro 10.000,00=. (diecimila/00);
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo azioni sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della

scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle azioni sociali sottoscritte e versate.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 27 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 28 – Trasferimento delle azioni sociali

Il socio che intende trasferire le proprie azioni sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.
Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 29 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I – Assemblea

Art. 30 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza o del strumento di riunione on line e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, tramite comunicazione via e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 25 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 31 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1.l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2.la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3.la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4.la modificazione dello statuto;
5.la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6.la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7.la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 32 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:
-in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 33 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle partecipazioni sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II – Organo amministrativo

Art. 35 – Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 36 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 37 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 38 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione nei medesimi termini previsti per il Consiglio di Amministrazione.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII
Scioglimento e altre disposizioni

Art. 39 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2545 duodiecies C.C., nonché per la perdita del capitale sociale, il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno ovvero per deliberazione dell'assemblea dei soci.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59., ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa, su istanza della parte più diligente.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Art. 42 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 24 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 25, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 40 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni inerenti le società per azioni.
F.to MARCO CRIBIOLI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale